Dott. Ing. ANTONINO TETAMO
CODICE FISCALE: TTM NNN 46L26 B 814 H – PARTITA IVA: 00226570083
Via P. Boselli 48 int. 16 – 18018 Arma di Taggia
Tel. 0184 – 44670 Fax 0184 – 44624
E.mail: antonino.tetamo@virgilio.it

Raccomandata A/R

Arma di Taggia, 29 giugno 2010

Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Settore Tutela dell'Ambiente – Ufficio Rifiuti
Viale Matteotti, 147
18100 IMPERIA
alla c.a. del dirigente ing. ALESSANDRO BARLA

Spett.le AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA
alla c.a. del dirigente dott. VINCENZO D'AURIA

Oggetto: DISCARICA RSU DI COLLETTE OZOTTO A SANREMO – TAGGIA VARIANTE NON SOSTANZIALE DEL 12 APRILE 2010 AL PROGETTO APPROVATO CON P.D. M 79 DEL 30.04.09.

Con riferimento alla nota dell'Amministrazione Provinciale, Settore Tutela Ambiente del 17 giugno 2010, prot. Gen. 35274 con allegata nota della Regione Liguria Dipartimento Ambiente del 10 giugno 2010, prot. N. PG/2010/86117, n. rif. 142/222, con la quale viene comunicato alla società Idroedil S.r.l. che la Variante non Sostanziale presentata in data 13 aprile 2010 non viene approvata, rendendosi necessaria una nuova istanza per l'approvazione delle opere necessarie proposte ai sensi dell'articolo 208 del

D.Lgs. 152/2006, lo scrivente, nella sua qualità di progettista e responsabile tecnico della discarica, su tale determinazione si pregia comunicare il proprio dissenso per ragioni di diritto e di merito.

1) **In diritto**

La cronologia è la seguente:

- la società Idroedil, a firma dello scrivente, presenta in data 12 aprile 2010, a protocollo della Provincia 13 aprile 2010, comunicazione di Variante non Sostanziale ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 18/1999 per modesti interventi necessari;
- in data 20 aprile 2010 la Provincia da comunicazione di avvio del procedimento;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Settore VIA del 30.04.2001 l'Idroedil veniva diffidata a delocalizzare entro 60 gg. l'impianto di recupero energetico nella posizione indicata nel parere di VIA di cui all'atto della G.R. 1884/2009.
- in data 17.06.2010 con nota della Provincia venivano definitivamente sospesi i termini per l'approvazione della Variante non sostanziale.

L'ultimo comma dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e l'articolo 35 della legge regionale 18/99 sono espliciti, e cioè definiscono, **normativamente e non con atto amministrativo**, i limiti della Variante non Sostanziale ed altrettanto chiaramente definiscono la procedura per la loro realizzazione esclusivamente fondata sul silenzio – assenso dell'Amministrazione Provinciale. Nel caso, e solo nel caso, come previsto al comma 5 dell'articolo 35 della L.R. 18/99, che **entro 45 gg. s.c.**, dalla comunicazione dell'impresa l'Amministrazione Provinciale "***non disponga con provvedimento motivato***" che le modifiche proposte non sono non sostanziali, la proposta dell'impresa è data per approvata e si può procedere alla realizzazione delle relative opere.

Nel caso di specie, poiché nei 45 gg. s.c. dalla presentazione della comunicazione alla Provincia, 13 aprile 2010, non è pervenuta alla società Idroedil alcuna determinazione **dell'Amministrazione Provinciale motivata** che le varianti proposte non fossero sostanziali, la Variante non Sostanziale presentata dall'Idroedil in data 13 aprile è data come approvata.

2) Nel merito.

Quanto sopra acclarato, l'impresa Idroedil e lo scrivente responsabile tecnico non intendono sottrarsi alla motivazione in concreto, fondata su fatti oggettivi, della necessità di realizzare quanto previsto nella Variante non Sostanziale.

2.1 per la modificazione del sito durante la coltivazione si è resto necessario – indispensabile realizzare una nuova pista in terra senza significativi movimenti di materia per garantire con mezzi meccanici la manutenzione dei presidi ambientali, pozzi di monitoraggio e impianto antincendio, posti sul versante ovest del sito. Per ricomprendere l'intervento nella delimitazione del sito si causa un ampliamento della sua superficie di 25.300 mq di soli mq 1806, ben al di sotto dei limiti posti al comma 2 dell'articolo 35 della L.R. 18/99.

2.2 l'adempimento alla prescrizione della VIA atto G.R. 1884/2009, paragrafo (VII), ovvero localizzazione dell'impianto di recupero energetico nell'area a servizi tecnologici del sito con il colmamento con inerti per la riconformazione del crinale collinare contrasta con:

- I nuovi indirizzi di pianificazione provinciale contenuti nell'atto del Commissario Straordinario n. 90 del 25.03.2010 "*Piano d'Ambito Stralcio relativo alla gestione dei RSU della Provincia di Imperia*";
- la necessità, stante la prossima saturazione della discarica, di utilizzare l'area a servizi tecnologici del sito, ove avrebbe dovuto essere collocato l'impianto di recupero energetico del biogas,

come area per il trattamento/recupero e movimentazione per il trasferimento dei RSU fuori provincia per un breve periodo.

Rimanendo comunque a disposizione si porgono distinti saluti.

Il responsabile tecnico
(ing. A. Tetamo)